SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 57**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 1993.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali prof. Gian Franco Ciaurro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1993, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Gian Franco Ciaurro è stato conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali prof. Gian Franco Ciaurro, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) le attività inerenti le politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività e riferendone periodicamente alle Camere;

b) l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 4;

c) l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie, nonché le procedure delle attività di adempimento agli obblighi comunitari, ivi comprese le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

d) la definizione della posizione italiana nella formulazione di atti comunitari, anche attraverso la consultazione di operatori privati e di parti sociali interessati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche competenti per settore;

e) le riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relative al «Mercato interno», rappresentando l'Italia d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed anche avvalendosi di funzionari designati dai Ministeri interessati;

f) il coordinamento dei finanziamenti comunitari nei confronti delle amministrazioni, enti e soggetti destinatari, nonché la promozione delle iniziative di controllo, verifica ed efficace utilizzo delle risorse, anche intervenendo ai fini dalla tempestiva disponibilità delle risorse nazionali connesse e dell'attivazione del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;

g) l'attuazione, in qualità di autorità competente, del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei - (PIM), nonché dei regolamenti CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, CEE numeri 4253, 4254, 4255 e 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e CEE n. 4042/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989, relativi alla destinazione dei fondi comunitari a finalità strutturali, mantenendo, relativamente alle azioni previste in tali regolamenti, i rapporti con le autorità territorialmente competenti e con gli organi delle Comunità europee, in collegamento con il Ministero degli affari esteri;

h) la formazione di operatori pubblici e privati, con riferimento ai temi e ai problemi comunitari;

i) la presidenza del comitato interministeriale per i PIM, del comitato interamministrativo per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunità europee e del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvedendo alla costituzione della relativa segreteria permanente.

Per quanto concerne la materia degli affari regionali, il Ministro è altresì delegato, ad esercitare le seguenti funzioni con riguardo a:

a) l'esame delle leggi regionali e provinciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

b) l'azione del Governo inerente i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti, nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

f) l'attività dei Commissari del Governo nelle regioni, nonché la nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno;

g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi collegiali costituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali o di rilievo comunitario, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

i) la definizione di questioni inerenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo, e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio.

Il Ministro è inoltre delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1993

Il Presidente: AMATO

93A1545

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 maggio 1992 contenente, tra l'altro, norme per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustibile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi, resi liquidi con la compressione;

Visto l'art. 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, con il quale si prescrive la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti che assolvono l'imposta, nella misura prevista dall'art. 1 del citato decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1960 concernente le norme per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustibile;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1992, con il quale sono state, tra l'altro, apportate modifiche al citato decreto ministeriale 12 luglio 1960;

Ritenuta la necessità di sostituire l'art. 2 del predetto decreto ministeriale 19 maggio 1992;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1992 è sostituito dal seguente:

«I gas di petrolio liquefatti per uso combustibile previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 luglio 1960 devono essere denaturati con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, di una miscela costituita da 1 grammo di furfurolo e 0,5 grammi della miscela di cui al comma 2 dell'art. 1».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A1530

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1993.

Emissione di monete ordinarie da L. 200 dedicate al 70° anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976, che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977, che determina le caratteristiche artistiche nonché il potere liberatorio della moneta medesima;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 27 aprile 1990;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il 70° anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare, le monete da L. 200 di serie ordinaria - millesimo 1993, hanno le seguenti caratteristiche artistiche:

sul dritto: testa muliebre; in circolo leggenda «REPUBBLICA ITALIANA» e un punto; in basso, lungo il bordo, «M VALLUCCI»;

sul rovescio: stemma dell'Aeronautica militare italiana sormontato dall'aquila turrita; a sinistra «1993» e «R», più in basso «ZANELLI INV GROSSI INC»; in giro leggenda «70° AERONAUTICA MILITARE 1923-1993» e tra due stelle «L 200».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 3.

Le monete da L. 200 di cui agli articoli precedenti avranno corso legale dal 15 marzo 1993.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, per le monete da L. 200 viene elevato a L. 500.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 55

ALLEGATO

Dritto
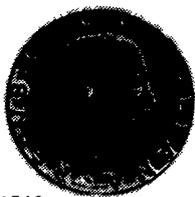
Rovescio

93A1546
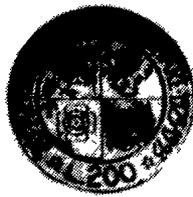
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 febbraio 1993.

Determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari provinciali ed interprovinciali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza sui consorzi agrari;

Visti gli articoli 198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1987 del Ministero di grazia e giustizia sulla determinazione dei compensi spettanti ai curatori di fallimenti;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 12 giugno 1992 con il quale viene recepito il decreto ministeriale 28 gennaio 1992, emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere ai commissari liquidatori degli enti cooperativi;

Considerato che sino all'emanazione del citato decreto 28 maggio 1992 veniva applicato in via analogica e parziale il decreto ministeriale 17 aprile 1987 del Ministero di grazia e giustizia;

Constatato che il recepimento del summenzionato decreto ministeriale 28 gennaio 1992 comporta una eccessiva onerosità per i consorzi agrari, vista anche la natura mutualistica dei consorzi stessi;

Decreta:

Art. 1.

Compenso al commissario liquidatore

1. Il compenso ai commissari liquidatori dei consorzi agrari è liquidato tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, non superiore alle misure seguenti:

dal 10% al 12% quando l'attivo non superi i 20 milioni di lire;

dall'8% al 10% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;

dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;

dal 6% al 7% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;

dal 5% al 6% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;

dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;

il 2% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;

l'1% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.

2. Al liquidatore deve essere inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 2.

Cessazione anticipata dell'incarico di commissario liquidatore

1. Qualora il liquidatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato con i criteri indicati nell'articolo precedente, tenuto conto dell'opera prestata.

Art. 3.

Indennità e rimborsi

1. Il compenso liquidato a termini dell'art. 1 non può essere inferiore, nel suo complesso, a seicentomila lire, salvo il caso previsto dall'art. 2.

2. Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato, ai sensi dell'art. 1, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dall'autorità di vigilanza, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità.

3. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza sarà dovuto il trattamento fatto agli impiegati dello Stato con qualifica corrispondente all'ex grado quinto.

Art. 4.

Acconti

1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Art. 5.

Imputazione degli oneri dei compensi commissariali

1. Il compenso ed i rimborsi, di cui ai precedenti articoli, sono a totale carico della procedura.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attività espletata sino alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dalla precedente normativa.

2. Gli acconti erogati vengono imputati a conguaglio del compenso determinato secondo le modalità di cui al precedente comma.

3. Il decreto ministeriale 28 maggio 1992, concernente i compensi da corrispondere ai commissari liquidatori dei consorzi agrari, è abrogato dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1531

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 5 marzo 1993, n. 7/93.

Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche nel corso del 1993. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale del personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato - Direzione generale

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)

Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite Unioncamere)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministrativi e del personale

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

All'A.N.C.I. - Direzione generale

All'U.P.I. - Direzione generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Ufficio del coordinamento amministrativo

Ai fini di una uniforme applicazione della normativa che regola le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche nel corso del 1993, nell'ambito dei poteri i indirizzo e di coordinamento conferiti al Dipartimento della funzione pubblica dalla legge, sentito il Ministero del tesoro, si ritiene opportuno fornire le indicazioni che seguono.

1. — *Premessa.*

Le fonti normative concernenti le assunzioni e la indizione dei concorsi negli uffici pubblici a cui occorre far riferimento sono: legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,

convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 29 dicembre 1990, n. 407; legge 30 dicembre 1991, n. 412; decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29.

In particolare l'art. 31, comma 6, di quest'ultimo decreto, con il rinvio al comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ha inteso confermare per l'anno 1993 la previgente disciplina con alcune modifiche e taluni raccordi con la più organica disciplina in materia di riordino degli uffici pubblici contenuta nel decreto legislativo attuativo della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Infatti, il richiamato comma 8, art. 7, del decreto-legge n. 384/1992 dispone che le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche debbano essere effettuate secondo le modalità e nei limiti stabiliti all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge n. 412/1991; modalità e limiti precisati e commentati con la circolare di questo dipartimento del 31 gennaio 1992, n. 84981/7.83, a cui si rimanda per quanto non richiamato ed indicato nella presente.

In merito alle modifiche apportate dal decreto legislativo in questione, si segnala la possibilità per le amministrazioni statali di assumere, previa autorizzazione, senza i limiti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, per l'anno 1992, contenevano le assunzioni entro il 30 per cento delle cessazioni avvenute dal 30 aprile 1991 al 30 aprile 1992.

Si richiamano pure le disposizioni secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato mediante gli uffici circoscrizionali dell'impiego avvengano attingendo alle graduatorie di cassintegrati nella misura del cinquanta per cento e per le sedi regionali del centro-nord. Mentre per il 1992, tale riserva era estesa a tutto il territorio nazionale.

Per il 1993, infine, l'indizione dei concorsi nelle amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri è subordinata alla rideterminazione delle piante e dotazioni organiche, così come stabilito dal decreto-legge n. 384/1992, art. 7, comma 8. Le amministrazioni ministeriali possono essere autorizzate nei previsti limiti del 50 per cento delle vacanze di organico per particolari motivate ed effettive esigenze.

Per quanto riguarda i raccordi con la disciplina di riordino degli uffici e della individuazione delle nuove dotazioni organiche va tenuto presente che il 1993 è da considerarsi anno ponte entro cui dovrà darsi attuazione all'intera riforma disegnata nel decreto legislativo, prioritariamente, per quanto qui interessa, a quella parte relativa alla individuazione degli uffici dirigenziali ed alle determinazioni delle piante organiche. È previsto, infatti, che l'impiego delle risorse umane dovrà avvenire favorendone la più idonea integrazione con le risorse strumentali, razionalizzando le funzioni di ciascuna unità operativa in modo da semplificare le procedure ed i percorsi formativi di atti e servizi prodotti, evitando le sovrapposizioni di competenze, le duplicazioni e le ripetizioni e procedendo a tutti i possibili accorpamenti, con riduzione, quindi, degli uffici dirigenziali e più razionale impiego delle risorse umane. Riduzione che la legge fissa in una misura non inferiore al dieci per cento delle attuali dotazioni.

A questo specifico aspetto che sarà oggetto di apposita direttiva per individuare i criteri per le analisi delle funzioni e dei carichi di lavoro nelle diverse realtà pubbliche occorre, pertanto, fare riferimento anche nel disciplinare i flussi dei nuovi reclutamenti e trasferimenti che avranno luogo nel corso del 1993.

È, perciò, necessario corredare tutte le richieste di deroga con una serie di informazioni sulla consistenza e sulla distribuzione del personale già in servizio con riguardo alla qualifica dallo stesso rivestita, operazione preliminare anche per la determinazione della già citata ridefinizione delle piante e dotazioni organiche

2. — *Assunzioni senza necessità di deroga.*

a) Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa nonché quelle regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali, possono, in presenza di effettive esigenze, assumere personale nei limiti del 10 per cento dei posti che si sono resi vacanti dal 1° gennaio 1992 e non coperti. Mentre le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi possono procedere, in presenza di effettive esigenze, ad assunzioni per un numero di posti pari al 25 per cento di quelli resisi liberi nello stesso periodo, ovvero al 100 per cento nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 554/1988.

Le assunzioni, nei limiti sopra esposti, possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla mobilità così come disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e dall'art. 5 della legge n. 554/1988.

La mobilità si intende attuata quando siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica i posti vacanti e disponibili delle varie amministrazioni e purché le medesime abbiano, secondo quanto prescrive la disciplina della mobilità, ultimato tutte le operazioni, compresi gli inquadramenti del personale trasferito.

Le assunzioni avvengono mediante nomina dei vincitori di concorsi od attingendo a graduatorie di idonei valide secondo le disposizioni vigenti nei singoli comparti. In presenza di più graduatorie, le assunzioni avvengono utilizzando quelle di data anteriore.

Sono comunque consentite le assunzioni inerenti alle seguenti fattispecie:

b) Il comma 3 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, prevede che le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi possono procedere ad assunzioni per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap, entro il limite delle piante organiche. Pertanto, in tale area di attività, le amministrazioni interessate possono assumere anche indipendentemente dalle cessazioni dal servizio e dall'aver attuato la mobilità, purché trattasi di professionalità impegnate nella specifica area dell'assistenza sopra individuata. Unico limite alle assunzioni è costituito dalle vacanze esistenti nelle relative piante organiche alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1990.

c) Le assunzioni di personale nelle province, comuni, comunità montane e loro consorzi per periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, per una sola volta nell'anno e nei limiti della spesa media annuale dell'ultimo triennio (legge n. 144/1989).

d) Le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, previste per i progetti-obiettivo di cui al comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 ed ai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti i comuni, le province, l'ISTAT, il CONI, le camere di commercio, il CNEL.

Tali assunzioni hanno la durata del progetto e comunque non superiore ad un anno, eccezionalmente prorogabili a due anni, ed avvengono secondo la disciplina stabilita nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1989, n. 127.

Si rammenta che la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata solo al limite delle disponibilità di bilancio.

In merito alle assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei richiamati progetti, si ricorda che la legge n. 460/1992 di conversione del decreto-legge n. 393/1992 ha prorogato di dodici mesi la scadenza del rapporto di lavoro inizialmente fissato in dodici o ventiquattro mesi. Ciò vale sia per i rapporti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 460/1992, sia per quelli già prorogati per sei mesi dai decreti-legge numeri 237 e 293 del 1992, con decorrenza dalla data di proroga, sia, infine, per quei rapporti scaduti e non rinnovati alla data di entrata in vigore della legge n. 460/1992, sempre che si tratti di rapporti relativi a personale di progetti non ultimati alle scadenze originariamente fissate.

e) Le assunzioni relative a contratti a termine stipulati dagli enti ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge n. 168/1989 per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e dell'art. 36 della legge n. 70/1975.

f) Le assunzioni previste nei decreti autorizzativi emessi nel corso del 1992 da questa Presidenza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 554/1988 e dalle regioni, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge e non ancora eseguiti, nonché le assunzioni di personale direttivo già vincitore dei corsi concorsi di reclutamento svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono essere effettuate, tenendo presente, tra l'altro, che detti decreti per gli enti locali non costituiscono autorizzazione di spesa.

g) Le assunzioni di personale sanitario delle UU.SS.LL. (medici, infermieri, ecc.), così come previsto nel comma 1 dell'art. 1 della legge n. 554/1988.

h) Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardanti le qualifiche funzionali ed i profili professionali per il cui accesso non è richiesto un titolo di studio superiore all'assolvimento della scuola dell'obbligo.

Il numero complessivo di dette assunzioni non può superare quello derivante dall'applicazione della percentuale ottenuta con ponderazione rispetto alle numerosità delle ex categorie operaie, ausiliarie ed esecutive, alle dotazioni complessive delle qualifiche funzionali cui sono ascritti i vari profili professionali delle ex carriere operaie, ausiliarie ed esecutive.

Le assunzioni si effettuano sulla base di selezioni, in analogia a quanto previsto per le assunzioni ordinarie per i medesimi profili, secondo le modalità indicate nel successivo punto 4, tra gli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di cui all'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, avviati numericamente secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria riservataria predisposta dai predetti uffici e in relazione alla professionalità richiesta.

Pertanto, risulta abrogato il comma 5 dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevedeva la facoltà per le amministrazioni pubbliche di scegliere e di assumere direttamente i lavoratori invalidi.

L'idoneità fisica del lavoratore da assumere consiste nell'idoneità allo svolgimento delle mansioni previste per la qualifica di assunzione.

Il divieto di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 554/1988 relativo alle assunzioni di personale tecnico ed amministrativo delle università nonché di quello ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, riguarda le graduatorie di vincitori approvate dal 31 dicembre 1992. Pertanto per effettuare assunzioni da

tali graduatorie occorre la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i profili professionali cui si applica la legge n. 56/1987 e il decreto-legge n. 86/1989 convertito con modificazioni in legge n. 160/1989, le assunzioni avvengono mediante il ricorso all'ufficio di collocamento.

In ogni caso, le amministrazioni che facciano ricorso alle assunzioni sopra indicate prima che abbiano definito le dotazioni organiche in attuazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 29/1993, debbono tener nella dovuta considerazione il momento ricognitivo delle situazioni del personale già in servizio.

A tal fine è stato predisposto l'allegato prospetto che, debitamente compilato, ciascuna amministrazione dovrà far pervenire al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, tramite le strutture periferiche di cui al punto 3, unitamente alla comunicazione del numero e delle professionalità di personale assunto nel corso dell'anno.

3. — *Assunzioni previa autorizzazione.*

Per il 1993, oltre alle assunzioni che le amministrazioni possono effettuare direttamente nei casi sopra esposti, è prevista la possibilità, in determinate circostanze di necessità, di assumere previa autorizzazione da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

A tal fine sarà avanzata motivata e documentata richiesta al Dipartimento della funzione pubblica - Servizio ottavo, avendo cura di indicare gli estremi del concorso e delle delibere di approvazione delle graduatorie e di specificare se si intendono assumere i vincitori o gli idonei dei medesimi; a proposito, si ricorda che sono valide le graduatorie di idonei approvate successivamente al 1° gennaio 1989. Gli enti locali, cui si applica la legge n. 142/1990, danno atto alla disponibilità finanziaria e allegano alla richiesta i pareri prescritti dalla medesima legge.

Come nel 1992, anche per il corrente anno potrà essere emesso un solo provvedimento autorizzativo; di conseguenza le amministrazioni nel proporre la richiesta terranno conto delle necessità prevedibili nel corso dell'anno in un contesto di programmazione e di definizione dell'assetto organico del personale.

A proposito, come già accennato in premessa si ricorda che nel corso del 1993, si dovrà procedere alla definizione delle piante e dotazioni organiche riferite a ciascuna realtà operativa, al fine di conseguire una riduzione degli uffici dirigenziali, una migliore diversa distribuzione del personale e la più efficace integrazione fra le varie risorse impegnate nel funzionamento della pubblica amministrazione.

Il che dovrà conseguirsi mediante una puntuale analisi delle funzioni che fanno capo alle amministrazioni, ed al loro interno, ai vari uffici e la individuazione dei carichi di lavoro da effettuarsi sulla base:

dei bacini di utenza;

del rapporto popolazione dipendenti in servizio;

del grado di diffusione informatica attuale e di quello che si prevede essere nel prossimo futuro.

Va da sé che ciascuna amministrazione dovrà procedere ad una preventiva ricognizione della situazione esistente in materia di organici, di presenze e di distribuzione del personale su tutto il territorio.

In particolare, è necessario evidenziare la distribuzione del personale in forza a ciascuna amministrazione nelle varie sedi territoriali presso cui le stesse sono chiamate ad operare. Non solo perché la rideterminazione delle piante organiche dovrà avvenire per ciascuna sede per far fronte alle necessità di personale direttamente collegate alle funzioni ed ai servizi che effettivamente vengono assicurati alla collettività, ma anche perché l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 29/1993 che consente, per il 1993, di assumere personale prima ancora di aver individuato le nuove piante e dotazioni organiche di personale subordina a dette evidenze la possibilità di effettuare nuove assunzioni.

In relazione a ciò, quindi, le amministrazioni dovranno allegare alla domanda per nuove assunzioni un prospetto simile a quello allegato alla presente, contenente tutte le notizie utili a valutare le effettive esigenze poste a base della richiesta.

Per ciascuna sede di servizio, si dovranno fornire notizie relative a pianta organica per qualifiche, per profili professionali, per tipo di rapporto (personale di ruolo, fuori ruolo, personale soprannumerario, in posizione di comando, da e verso altre amministrazioni, personale a tempo determinato ed a tempo parziale) oltre ad una esauriente narrativa in ordine ai servizi eventualmente appaltati, per valutare le consistenze delle attuali dotazioni organiche, ove non siano state rideterminate per effetto delle dismissioni di alcune funzioni appaltate.

Tale prospetto va inoltrato anche al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, tramite le ragionerie provinciali per le province, i comuni e le comunità montane e i loro consorzi, le ragionerie regionali per le università e le camere di commercio, la ragioneria regionale del Lazio per gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, le ragionerie centrali per i Ministeri e le aziende autonome.

Con lo stesso prospetto dovranno essere corredate le domande per la indizione dei concorsi eventualmente prodotte dalle amministrazioni statali.

4. — *Assunzioni da effettuare tramite l'ufficio di collocamento.*

Per le assunzioni che debbono effettuarsi con ricorso alle liste presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni, si precisa che le stesse avvengono sulla base di selezioni dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento avviati numericamente secondo l'ordine di iscrizione, a condizione che essi abbiano la professionalità richiesta risultante dalle predette liste. Le selezioni debbono consistere in prove pratiche attitudinali o in sperimentazioni lavorative, tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale da attribuire e non comportano valutazione emulativa e quindi la formazione di graduatorie di merito.

Poiché e stato constatato un certo grado di disomogeneità nell'effettuare le prove selettive fra le diverse amministrazioni nonché una complessità e difficoltà delle medesime prove non sempre commisurate ed aderenti alle disposizioni desumibili dalla legge, al fine di adottare criteri di selezione il più possibile omogenei in tutte le amministrazioni pubbliche, si raccomanda, per ciò che attiene l'accertamento della professionalità, il rispetto degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplinano le prove da sostenere al termine dei corsi di formazione professionale tenuti dalle regioni. Le amministrazioni sono invitate, quindi, ad effettuare le selezioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità dalla regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che dovrà provvedere alla selezione.

Per ciò che attiene alle assunzioni dei cassintegrati, il comma 7 dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che estendeva a tutto il territorio nazionale la riserva del 50% delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a favore dei lavoratori di aziende private che fruissero dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per non meno di dodici mesi, non è stato riprodotto. In suo luogo, il comma 8 dell'art. 7 della legge 14 novembre 1992, n. 438, ha richiamato semplicemente l'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Pertanto, per il 1993, detta riserva opera solo per le assunzioni presso sedi situate nel centro nord. Si dà attuazione a ciò mediante richiesta di avvio a selezione del numero di unità attingendo nelle apposite liste predisposte con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991). Qualora le singole amministrazioni non provvedano, sarà cura dei competenti uffici circoscrizionali e/o regionali dell'impiego di avviare a selezione la prevista quota del 50% riservata ai cassintegrati.

Ove non sia possibile avviare a selezione lavoratori per mancanza di iscritti in una delle due liste, si utilizza quella delle due che sia in grado di corrispondere alle richieste ovvero facendo ricorso a liste di circoscrizioni limitrofe, sempre nel rispetto della riserva dei cassintegrati.

A tal fine nelle liste predisposte ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991 sono iscritti, con le medesime modalità, i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da almeno dodici mesi.

5. — *Mobilità.*

Il decreto legislativo n. 29/1993 innova i procedimenti di trasferimento volontario e d'ufficio dei pubblici dipendenti.

Fermi restando le motivazioni e gli obiettivi che con tale istituto si intendono perseguire, che come si ricorderà vertono essenzialmente sul più razionale impiego delle risorse umane già presenti nelle amministrazioni pubbliche, i momenti di effettiva innovazione si possono così riassumere:

1) i trasferimenti per mobilità saranno disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo *iter* attuativo, quindi, si articolerà:

in una fase ricognitiva delle vacanze e degli esuberi, con il che si ottiene anche il consenso delle amministrazioni riceventi e cedenti;

nella pubblicità di tali situazioni;

nell'espressione di volontà degli interessati e quindi, verificate le corrispondenze fra offerta e domanda, decretazione del trasferimento mediante provvedimento del Presidente del Consiglio;

2) concreta possibilità di provvedere a trasferimenti d'ufficio nei confronti di quei dipendenti, che sicuramente in posizione di eccedenza, non ricerchino nella fase si attuazione della mobilità volontaria una loro adeguata sistemazione in uno dei posti disponibili pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

Infatti, contrariamente alla precedente normativa, che prevedeva l'accordo con le OO.SS., le graduatorie per l'attuazione dei trasferimenti d'ufficio si effettuano sulla base di criteri già stabiliti dalla legge e che, pertanto, sono d'immediata applicazione;

3) inoltre, è stabilito che il personale non disposto ad accettare il posto di lavoro indicato nel provvedimento di trasferimento d'ufficio viene collocato in disponibilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) sarà possibile, a domanda, il trasferimento di personale fra le diverse amministrazioni pubbliche, anche nei casi di non eccedenza, previo assenso delle amministrazioni interessate ed a condizione che quella cedente dimostri di poter coprire il posto lasciato libero dal dipendente trasferito;

5) è previsto che si dovrà dare sistemazione al personale di ruolo collocato in posizione soprannumeraria.

In diverse amministrazioni, infatti, coesistono vacanze di organico e posizioni soprannumerarie — come ad esempio quelle relative a personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977 — che dovranno essere disciplinate in modo da coprire le vacanze di organico e sottoporre l'eventuale eccedenza a procedura di mobilità;

6) al fine, poi, di assicurare all'istituto della mobilità la più puntuale, generale ed efficace attuazione, il decreto legislativo ha conferito particolari compiti ai comitati provinciali e comitati metropolitani in materia di razionale distribuzione del personale nei pubblici uffici. Infatti ad essi è demandato il compito di formulare proposte di trasferimento in ambito provinciale al Dipartimento della funzione pubblica, che adotterà i relativi provvedimenti di trasferimento;

7) non si potranno effettuare assunzioni, nemmeno quelle relative a categorie protette, ove non si dia attuazione, in via preliminare, alla mobilità in tutte le sue fasi.

Tutta la tematica della mobilità, negli aspetti richiamati, dovrà essere disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.

Quanto sopra evidenzia l'interesse del Parlamento e del Governo verso l'istituto della mobilità, al quale viene così assegnato il compito di acquisire personale alle amministrazioni prioritariamente rispetto alle altre forme di reclutamento, con il duplice obiettivo di distribuire il personale già in servizio in modo da eliminare le eccedenze a vantaggio delle necessità di organico esistenti in amministrazioni e sedi di servizio diverse, e contemporaneamente di conseguire efficienza ed economia di gestione complessiva nella pubblica amministrazione.

Pertanto, si invitano le amministrazioni a concludere con tempestività le operazioni di mobilità già avviate e non ancora concluse ed a darne atto in sede di richiesta di autorizzazione per nuove assunzioni o per indire concorsi nelle amministrazioni statali.

Si ricorda la disposizione contenuta nella circolare 31 gennaio 1992 del Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla quale, nel caso in cui siano esistenti ed utilizzabili graduatorie già predisposte per la mobilità, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti, compresi quelli resisi ulteriormente disponibili dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ai sensi ed effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, mediante l'utilizzo di dette graduatorie ed a condizione che i dipendenti interessati non siano già stati trasferiti in esito a diversa domanda di mobilità. In merito si comunica che, la copertura amministrativa di tale operazione è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 gennaio 1992.

Infine, si ricorda che per coprire posti disponibili mediante mobilità volontaria e per la mobilità prevista dai contratti dei singoli comparti, non occorre alcuna autorizzazione. Per i dipendenti trasferiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 agli enti locali è previsto il corrispondente trasferimento dei fondi relativi alle retribuzioni, regolato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428 e 5 giugno 1992, n. 473.

L'attuazione di quanto previsto nei due citati provvedimenti è demandata ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

Appena possibile, tutte le amministrazioni pubbliche saranno invitate con successiva circolare a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le eccedenze di personale e le disponibilità nelle piante organiche, per avviare un nuovo ciclo di mobilità.

6. — *Varie.*

Si ricorda, infine, che sia le assunzioni di personale che le autorizzazioni ad indire concorsi avvengono con specifico riferimento alle sedi territoriali in cui si evidenziano le vacanze e che il personale assegnato in una sede non può essere altrove utilizzato, né per comandi, né per distacco, né trasferito in altre amministrazioni se non dopo decorsi sette anni di permanenza nella sede di servizio ove è stato effettuato il concorso.

Gli organi di controllo sono invitati a vigilare sulla corretta applicazione delle sopra richiamate indicazioni.

p. *Il Presidente:* SACCONI

DOTAZIONE ORGANICA E CONSISTENZA DEL PERSONALE ALLA DATA DEL

Amministrazione (a) Comparto (b)

Sede di servizio
(c) Comune Provincia ☐☐ Sede centrale [1] Sede periferica [2] Sede unica [3]

Qualifica o categoria	Profilo professionale (d)	Dotazione organica di profilo	Presenti per profilo					In posizione di comando		In posizione di fuori ruolo (e)		Personale in aspettativa sindacale
			In ruolo				Personale a tempo determinato					
			Ordinario	Soprannumerario		Personale a tempo parziale		presso altre amm ni	da altre amm.ni	presso altre amm ni	da altre amm.ni	
	Descrizione			Ex legge n 285/77	Ad altro titolo							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Totale qualifica o categoria												

(a) Le amministrazioni che hanno uffici periferici distribuiti sul territorio devono compilare prospetti separati per ogni sede di servizio
(b) Indicare il comparto di appartenenza ai sensi del D P R 5 marzo 1986, n 68
(c) Indicare il comune e la sigla dela provincia in cui è ubicata la sede di servizio Barrare la casella 1 se trattasi di sede centrale barrare la casella 2 se trattasi di sede periferica barrare la casella 3 se trattasi di sede unica
(d) Indicare per ciascuna qualifica o categoria i profili professionali secondo la definizione prevista nei DD PP.RR istitutivi dell'ordinamento del personale
(e) Solo per le amministrazioni ove esiste l'istituto del fuori ruolo

N B — I comuni cui si applica la legge n. 730/1986 comunicano con prospetto a parte il numero dei dipendenti del ruolo speciale ad esaurimento per qualifica e profilo professionale
La data di riferimento e quella della richiesta di assunzione.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Colonna (1): in questa colonna vanno riportate le qualifiche funzionali o le categorie avendo cura di riempire per ogni qualifica, uno o più prospetti a seconda del numero dei profili professionali appartenenti alla qualifica.

Colonna (2) in questa colonna va indicato il profilo professionale. Gli enti locali avranno cura di specificare l'eventuale professionalità.

Colonna (3): in questa colonna vanno riportate le consistenze numeriche delle dotazioni organiche per ogni profilo professionale.

Colonna (4): in questa colonna va riportato il numero dei presenti in servizio di ruolo per ogni profilo professionale.

Colonne (5) e (6) in queste colonne va riportato il numero di eventuali presenti in servizio in ruolo soprannumerario (ad es per effetto della legge n. 285/77 o per disposizioni contrattuali). Il dato della colonna (5) non comprende il numero dei dipendenti ex legge n 285/77, eventualmente già inquadrato nei ruoli ordinari, che è compreso, evidentemente, nel dato della colonna (4)

Colonna (7): in questa colonna va riportato il numero dei presenti in servizio di ruolo a tempo parziale, ricompreso nel dato della colonna (4).

Colonna (8): in questa colonna va riportato il numero dei presenti in servizio a tempo determinato, con esclusione del personale con incarico di consulenze, di progettazione, ecc.

Colonne (9) e (10). in queste colonne va riportato il numero dei dipendenti in comando presso altre amministrazioni o provenienti da altre amministrazioni ed in servizio presso l'ente.

Colonne (11) e (12) in queste colonne va riportato il numero dei dipendenti collocati in posizione di fuori ruolo presso altre amministrazioni o provenienti da altre amministrazioni ed in servizio presso l'ente.

N. B — I dipendenti comandati o posti in posizione di fuori ruolo presso altre amministrazioni di cui alle colonne (9) e (11) sono parte del personale già indicato nella colonna (4)

Le amministrazioni con uffici territoriali avranno cura di riempire il prospetto per ogni sede periferica, tenendo conto che l'aggregazione minima dev'essere fatta a livello provinciale. La situazione rappresentata in prospetto è riferita alla data della richiesta di autorizzazione

TESTO DELLE PIU RECENTI NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NELLA CIRCOLARE

Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1991, n 421: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale» è il seguente.

Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi, prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi,

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*, la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale,

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *c)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro i limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione,ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi

sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete, prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende,

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente: prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiali* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento, prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico,

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto: conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità,

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n 270, e successive modificazioni,

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni

stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, con norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è il seguente:

Art. 31 *(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e per contatto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche un riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Il testo dell'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, con legge 14 novembre 1992, n. 438, è il seguente:

8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.

Il testo dell'art. 1-*bis* della legge 26 novembre 1992, n. 460, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, è il seguente:

Art. 1-*bis* *(Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione)*. — 1. Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, può essere prorogato di dodici mesi, a

decorrere dalla data di scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n 237, e dell'art 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga.

2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale può essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati

93A1535

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 4 marzo 1993, n. **15.**

Nuove modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale in vigore dal 1° gennaio 1993 (art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Alle amministrazioni centrali dello Stato
Alle aziende e alle amministrazioni autonome dello Stato
Alle ragionerie centrali dello Stato
Ai servizi ed uffici di ragioneria delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato
Alle prefetture
Alle intendenze di finanza
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle università degli studi
All'Ente ferrovie dello Stato
Ai provveditorati agli studi
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie regionali dello Stato
A tutti gli enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza

e, per conoscenza:

Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica
Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei deputati
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Corte costituzionale
Alla Corte dei conti
Alla Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro
Alle presidenze enti regione
Alle ragionerie delle regioni
Ai commissari governativi stesse regioni
Alla Direzione generale Banca d'Italia
Alla Direzione generale E.N.P.A.S.
Alla Commissione nazionale per le società e la borsa
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Al Consiglio superiore della magistratura

L'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1992, n. 305, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'attribuzione alle regioni e province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale secondo il domicilio fiscale dell'iscritto al Servizio medesimo ed ha previsto nuove modalità di versamento dei contributi stessi da parte dei soggetti obbligati.

Al fine di garantire una puntuale ed uniforme applicazione della norma da parte di tutti i soggetti interessati si ritiene di impartire le seguenti istruzioni:

A) *Versamenti relativi ai contributi sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti dai datori di lavoro tenuti a versare all'INPS, allo SCAU e alle casse marittime.*

In sede di prima applicazione, nel primo trimestre 1993, i datori di lavoro tenuti a versare all'INPS, allo SCAU e alle casse marittime, provvedono, alle scadenze già previste, a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

A decorrere dal versamento di aprile 1993, i predetti soggetti provvedono a versare i contributi sanitari all'INPS e alle casse marittime, con separata documentazione, ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione. Nella suddetta documentazione, i datori di lavoro sono tenuti ad indicare, distinti per regione e provincia autonoma, in relazione al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente al 1° gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. Con il versamento di aprile devono essere fornite le indicazioni di cui sopra riguardanti i primi tre mesi del 1993.

I datori di lavoro agricoli ed i concedenti di terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia, provvedono ad indicare nelle denunce periodiche dei lavoratori impiegati, il domicilio fiscale degli stessi.

I predetti soggetti continuano a versare allo SCAU i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con separata documentazione, ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione.

Lo SCAU provvede a riversare all'INPS, entro il 10 di ciascun mese, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, affluiti nel mese precedente sui propri conti correnti postali mediante giroconto dai predetti conti correnti postali al conto corrente infruttifero intrattenuto dall'INPS con la Tesoreria centrale ed invia allo stesso INPS l'elenco delle regioni e province autonome destinatarie dei predetti contributi, in relazione al domicilio fiscale posseduto dai lavoratori al 1° gennaio di ciascun anno.

In sede di prima applicazione, lo SCAU, ai fini dell'attribuzione alle regioni e province autonome dei contributi riscossi, con il versamento di luglio, provvede a fornire all'INPS la distribuzione per regione e provincia autonoma delle somme versate al predetto Istituto nei primi sei mesi del 1993 a titolo di contribuzione per il finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Entro lo stesso termine, le casse marittime provvedono a riversare all'INPS i contributi sanitari riscossi nel mese precedente, distinti per regione e provincia autonoma di destinazione.

Lo SCAU e le casse marittime, entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, provvedono ad inviare all'INPS il rendiconto annuale dei versamenti effettuati al predetto Istituto corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive.

L'INPS accredita i contributi sanitari riscossi direttamente e quelli trasferiti dallo SCAU e dalle casse marittime entro il 25 del mese successivo, alla riscossione o trasferimento, mediante giroconti, a favore degli appositi conti correnti infruttiferi istituiti, con decreto del Ministro del tesoro n. 107598 del 6 febbraio 1993, ai sensi e per le finalità del predetto art. 11, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni e province autonome.

Per i contributi riferiti a situazioni pregresse, anteriori al 1993, per le quali non risulti possibile acquisire l'indicazione del domicilio fiscale dell'iscritto al Servizio sanitario nazionale, l'attribuzione alle regioni può avvenire sulla base del luogo in cui è stata svolta l'attività lavorativa ovvero, ove detto criterio non risulti praticabile, sulla base dell'ammontare dei contributi correnti di pertinenza di ciascuna regione risultanti dai rendiconti annuali dell'anno in cui i crediti vengono incassati.

In sede di prima applicazione, i contributi riscossi dall'INPS, nel primo trimestre 1993, sono accreditati alle regioni e province autonome entro il 30 giugno 1993. L'INPS provvede, altresì, ad inviare trimestralmente alle regioni e province autonome interessate il rendiconto dei contributi versati; il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni e province autonome congiuntamente al rendiconto del secondo trimestre. Entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo l'INPS invia, alle regioni e province autonome, il rendiconto annuale corredato delle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive, sulla scorta anche dei dati forniti con il medesimo rendiconto inviato dallo SCAU e dalle casse marittime.

B) *Versamenti relativi ai contributi dovuti sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza diverse dalle amministrazioni dello Stato.*

I contributi sanitari dovuti sui trattamenti pensionistici erogati direttamente dall'INPS, sono versati dal medesimo Istituto entro il 25 del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione, nei conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e province autonome di destinazione, individuate in base al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dai percettori dei trattamenti; per l'anno 1993 la predetta destinazione è individuata in base al luogo di pagamento della pensione.

I contributi sanitari dovuti sui trattamenti di cui al presente punto, erogati dagli altri enti, devono essere versati all'INPS, entro il 25 del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione, distinti per regione e provincia autonoma con i criteri di cui sopra.

I predetti enti, entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, provvedono ad inviare all'INPS il rendiconto annuale dei versamenti effettuati al predetto Istituto corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive.

Per i contributi già versati nel 1993, i predetti enti devono fornire all'INPS, entro il 31 marzo, l'indicazione delle regioni e province autonome destinatarie degli stessi.

L'INPS provvede ad accreditare le somme trasferite dai predetti enti sui citati conti correnti infruttiferi entro il 25 del mese successivo.

In sede di rendicontazione annuale, l'INPS comunica alle regioni e province autonome le informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive, sulla scorta anche dei dati forniti con il medesimo rendiconto inviato dagli altri enti erogatori dei trattamenti pensionistici.

C) *Versamenti relativi ai contributi corrisposti sui redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione.*

Il decreto del Ministro del tesoro n. 107598 del 6 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993, ha, tra l'altro, disciplinato il versamento dei contributi dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione a seconda delle modalità di corresponsione degli stessi.

I contributi versati direttamente al concessionario competente o, mediante delega irrevocabile, all'amministrazione postale e alle aziende di credito, sono dai predetti soggetti fatti affluire, secondo il domicilio fiscale dei versanti, nelle contabilità speciali di giro fondi di cui al punto sub E), entro i termini e con le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale per l'amministrazione postale e per le banche ed entro i termini previsti dalla normativa vigente per i concessionari.

I contributi di cui al presente punto dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati e riscossi dai datori di lavoro e dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono versati dai medesimi datori di lavoro ed enti con le stesse modalità previste per i contributi riferiti ai redditi di lavoro dipendente o da pensione.

I soggetti tenuti a versare i predetti contributi comunicano all'INPS, allo SCAU ed alle casse marittime, entro la fine di ciascun anno, distinti per regioni e province autonome, il numero dei soggetti, le basi contributive e l'ammontare dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono della facoltà prevista dal citato art. 78 della legge n. 413/91.

Il Ministero delle finanze invia alle regioni e province autonome il rendiconto relativo all'anno cui il contributo si riferisce con le indicazioni del numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi.

L'INPS e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunicano, in sede di rendicontazione annuale, alle regioni e province autonome, l'entità delle somme allo stesso titolo riscosse con le corrispondenti informazioni.

D) *Versamenti relativi ai contributi sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.*

L'osservanza della norma che attribuisce alle regioni, competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, il gettito dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ha reso necessaria per detti contributi l'abrogazione, sanzionata con l'art. 11, comma 12, del citato decreto delegato, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di regolazione con procedimento semplificato quale quello cui si richiama la circolare n. 89 emanata dalla Ragioneria generale dello Stato in data 16 novembre 1992.

Conseguentemente si fa innanzitutto presente che l'aliquota forfettaria che sarà determinata per l'anno 1992, giusta le disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 89, *non potrà essere utilizzata quale base di riferimento per il calcolo dei versamenti da effettuare in acconto per il 1993.*

Infatti il comma 4 del richiamato art. 11 del citato decreto delegato estende alle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo l'obbligo del versamento mensile dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Va altresì ricordato che il successivo comma 10 prevede che il versamento dei contributi sia operato su appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alle regioni e alle province autonome.

Tuttavia, *per quanto riguarda il versamento a saldo per le competenze del 1992* si precisa che esso dovrà essere effettuato con imputazione al capo X - cap. 3342 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (art. 3 per le amministrazioni statali anche se dotate di autonomia amministrativa e art. 16 per le aziende autonome e l'Ente ferrovie dello Stato) e potrà essere quantificato con l'applicazione dell'aliquota forfettaria.

L'intera misura dei contributi, sia per la quota a carico dell'amministrazione che per quella a carico dei dipendenti, deve essere versata dalle amministrazioni competenti, per tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli centrali, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di emissione dei mandati di pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, esclusivamente presso i conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I versamenti sono effettuati in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dagli iscritti al Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni competenti sono altresì tenute ad inviare trimestralmente alle regioni e province autonome interessate il rendiconto dei contributi versati; entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del Rendiconto generale, le amministrazioni competenti inviano alle regioni e province autonome il rendiconto annuale corredato delle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive, con riferimento all'intera consistenza di personale dalle stesse amministrato.

Le predette procedure si applicano anche agli uffici addetti all'erogazione delle competenze accessorie in favore del personale comunque addetto alla vigilanza sull'istituto di emissione. I suddetti uffici, in sede di rendicontazione annuale, sono tenuti a trasmettere agli uffici eroganti il trattamento fondamentale le informazioni previste per detta rendicontazione.

E) *Versamenti relativi ai contributi sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dagli ordinatori secondari di spese statali e dalle amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa.*

L'intera misura dei contributi, in base ai criteri di calcolo indicati al punto D), deve essere versata direttamente dagli ordinatori primari e secondari di spesa nonché dalle amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti, sulle contabilità speciali di giro fodi aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome istituite con il predetto decreto ministeriale n. 107598. In particolare gli ordinatori secondari di spese statali provvedono ad effettuare i versamenti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento in apposito conto corrente postale aperto presso ciascun capoluogo di regione e provincia autonoma e gestito dall'Amministrazione postale che provvede mensilmente a riversare alle predette contabilità speciali di giro fondi, le somme affluite sui citati conti correnti postali. I versamenti sono effettuati in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dagli iscritti al Servizio sanitario nazionale. I soggetti di cui al presente punto E), sono altresì tenuti ad inviare trimestralmente alle regioni e province autonome interessate il rendiconto dei contributi versati. Le amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa sono tenute, altresì, entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo, ad inviare alle regioni e province autonome, destinatarie dei contributi, il rendiconto annuale corredato delle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive.

F) *Versamenti relativi ai contributi sui trattamenti pensionistici corrisposti dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.*

Le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare entro il 25 del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione i contributi trattenuti sulle medesime, direttamente sui ripetuti conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e province autonome, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il versamento dei contributi sui predetti conti deve essere effettuato in relazione al domicilio fiscale posseduto dal percettore al 1° gennaio di ciascun anno.

Per l'anno 1993 il versamento è effettuato in relazione al luogo di pagamento della pensione.

G) *Versamenti relativi ai contributi sui trattamenti pensionistici corrisposti dalle direzioni provinciali del Tesoro e da altre amministrazioni periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo.*

Le direzioni provinciali del Tesoro provvedono a versare entro il 25 del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione i contributi trattenuti sui trattamenti da pensione e da rendita vitalizia dalle stesse amministrati, con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento in apposito conto corrente postale aperto presso ciascun capoluogo di regione e provincia autonoma e gestito dall'Amministrazione postale che provvede mensilmente a riversare le somme ivi affluite sulle contabilità speciali di giro fondi aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome, in applicazione del più volte citato decreto ministeriale del 6 febbraio 1993.

Il versamento dei contributi suindicati deve essere effettuato in relazione al domicilio fiscale posseduto dal percettore al 1° gennaio di ciascun anno. Tuttavia, per l'anno 1993, il versamento è effettuato in relazione al luogo di pagamento della pensione o della rendita vitalizia.

Le amministrazioni periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo provvedono a versare le ritenute operate sui trattamenti dalle stesse corrisposti sulle contabilità speciali di giro fondi di cui al precedente punto E).

Gli uffici di cui ai punti F) e G) sono tenuti ad inviare alle regioni e province autonome interessate i rendiconti di cui all'undicesimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

H) *Conguaglio di fine anno.*

Ai fini del conguaglio di fine anno, i soggetti e gli altri organi che corrispondono trattamenti accessori e altri compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente comunicano l'entità dei contributi applicati, distinta per quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del dipendente, agli uffici erogatori del trattamento fondamentale di cui alle lettere D), E), F) e G) che provvedono a recuperare l'eventuale eccedenza di contribuzione scaturente dall'applicazione sui predetti trattamenti accessori ed assimilati delle aliquote di contributo relative alla prima fascia di reddito.

I) *Disposizioni transitorie.*

In sede di prima applicazione il versamento da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è effettuato con riferimento all'intero primo trimestre 1993.

Il Ministro: BARUCCI

93A1534

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 18 febbraio 1993, n. 4.

Aspetti applicativi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante il regolamento concernente le attività private richiedenti atti amministrativi della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1992, n. 123, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante il regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992 alla tabella *B* prevede anche le attività che avviano i procedimenti amministrativi curati dalla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, in merito ai quali si rende necessario esplicitare quanto segue.

Non sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992 le attività private richiedenti procedimenti amministrativi che necessitano dell'acquisizione obbligatoria del parere di un organo consultivo per la valutazione tecnica di complesse documentazioni e prove sperimentali allo scopo della salute della popolazione e dei lavoratori nonché della salvaguardia dell'ambiente; inoltre, detti procedimenti devono essere perfezionati con un provvedimento recante un numero di registrazione o di autorizzazione.

Quanto sopra specificato, in allegato I si riporta l'elenco delle attività implicanti procedimenti di competenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione non assoggettati alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992.

Per ulteriore chiarimento si ritiene opportuno specificare, altresì, in allegato II l'elenco delle attività che possono essere intraprese, trascorsi i termini previsti, in quanto ad esse si applicano le disposizioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992.

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE, NON ASSOGGETTATI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 APRILE 1992, N. 300.

1) Istruttoria di domande di prima registrazione di un presidio sanitario (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n 1255, art. 12).

2) Istruttoria di domande di variazioni di carattere tecnico per un presidio sanitario già registrato (modifica di composizione o di tipo di formulazione, variazione campi o dosi di impiego, residui o intervalli) (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, art 13).

3) Istruttoria di domande di prima autorizzazione di uno stabilimento di produzione di fitofarmaci, nonché di domande di variazione di carattere tecnico per uno stabilimento già autorizzato (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, art. 8)

4) Istruttoria di domande di prima registrazione per un prodotto destinato ad un'alimentazione particolare.

5) Istruttoria di domande di variazioni di carattere tecnico per un prodotto destinato ad un'alimentazione particolare già autorizzato ad esclusione delle variazioni specificate al punto 4) dell'allegato II

6) Istruttoria di domande di prima autorizzazione di uno stabilimento di produzione di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare nonché di domande di variazioni di carattere tecnico per uno stabilimento già autorizzato.

ALLEGATO II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE, ASSOGGETTATI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 APRILE 1992, N. 300.

1) Istruttoria di domande di variazioni di carattere meramente amministrativo per un presidio sanitario già registrato (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n 1255, art 13).

2) Certificazioni attestanti il possesso di requisiti nel settore dei fitofarmaci (decreto del Presidente della Repubblica n 1255/1968).

3) Istruttoria di domande di variazioni di carattere meramente amministrativo per stabilimento di produzione di presidi sanitari già autorizzato (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n 1255, art. 8)

4) Variazioni di carattere meramente amministrativo per un prodotto dietetico o per la prima infanzia già autorizzato, quali nome, ragione sociale e/o sede dell'impresa titolare dell'autorizzazione, fabbricazione in altro stabilimento, prescrizioni normative, variazioni di peso o volume e di tipo dei contenitori, veste grafica etichetta, marchio del prodotto, durata di validità commerciale del prodotto, denominazione del prodotto

5) Certificazioni relative al possesso di decreto di autorizzazione di un prodotto destinato ad un'alimentazione particolare

6) Variazioni di carattere amministrativo per uno stabilimento di produzione di prodotto dietetico o per la prima infanzia già autorizzato.

7) Disciplina sulle proteine plasmatiche

9) Disciplina igienico sanitaria sugli alimenti surgelati

93A1520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 marzo 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972 n. 772, "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 18 dicembre 1972, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, limitatamente a:

comma 1 limitatamente alle parole: "essere ammessi a";

comma 2, "I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.";

articolo 3;

articolo 4;

articolo 6 limitatamente a:

comma 2 limitatamente alle parole: "sentito il parere della commissione di cui all'articolo 4.";

articolo 8 limitatamente a:

comma 6 limitatamente alle parole: "sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4."».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma presso la sede del Comitato socialista «Loris Fortuna» in via di Colonna Antonina n. 35.

93A1575

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna di Serrazzano, dipendente dalla direzione didattica di Pomarance, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Pisa, prot. n. 2583/sett. 1° del 14 settembre 1992, il direttore didattico di Pomarance è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore di 25 pollici marca Mivar del valore di L. 800.000 in favore della scuola materna di Serrazzano, offerto dai genitori degli alunni della suddetta scuola

93A1524

Autorizzazione alla scuola materna statale di Giavera, dipendente dalla direzione didattica di Giavera del Montello, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Treviso, prot. n. 4897/92/2° sett., il direttore didattico di Giavera del Montello è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore a colori Philips 24CE5270/08B del valore di L 787.000 e di un videoregistratore Philips VR6285/08 del valore di L. 620.000 offerti a nome e per conto dei genitori dei bambini frequentanti la scuola materna di Giavera, dalla sig.ra Zappalorto Lorena.

93A1525

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Microrame

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 8 giugno 1978 alla impresa Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara), con sede in S. Agostino (Ferrara), s.s. 255, km 46, del presidio sanitario denominato Microrame già registrato al n. 2849.

93A1539

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Pescara

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993, n. 1773, l'asse attrezzato compreso tra l'A/25 e Pescara, di km 14+800, viene classificato strada statale e riconosciuto come «Autostrada senza pedaggio» assumendo la denominazione di raccordo autostradale «Chieti-Pescara» con i seguenti caposaldi d'itinerario «Svincolo di S. Filomena con l'A/25 - Svincolo Dragonara con l'A/14 - Innesto strada statale n. 16 presso Pescara».

Il tratto sotteso di strada statale n. 5 «Via Tiburtina-Valeria» compreso tra i km 216+600 e 232+900 viene declassificato a strada comunale e consegnato: dal km 216+600 al km 224+230 al comune di Chieti; dal km 229+700 al km 232+900 al comune di Pescara.

La strada statale n. 5 «Tiburtina-Valeria» modifica il caposaldo terminale da «Innesto con la strada statale n. 16 a Pescara» in «Svincolo di S. Filomena con il raccordo autostradale Chieti-Pescara» riducendo l'estesa in km 216+600.

93A1526

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Cortina d'Ampezzo

Con decreto 8 febbraio 1993, n. TA-510/ZU, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex greto del torrente Rio Ruoiba, distinti nel catasto tavolare del comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno) ai fogli numeri 58, 68/*b* e 69, della superficie complessiva di mq 988, indicati nella relazione tecnica-descrittiva ed estimativa in data 8 maggio 1987 e nel relativo piano parcellare in scala 1:500, predisposti dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fanno parte integrante del citato decreto.

93A1540

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 9 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 9 marzo 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1601,37
ECU	1875,20
Marco tedesco	965,38
Franco francese	284,71
Lira sterlina	2313,18
Fiorino olandese	858,92
Franco belga	46,90
Peseta spagnola	13,542
Corona danese	251,69
Lira irlandese	2349,37
Dracma greca	7,151
Escudo portoghese	10,458
Dollaro canadese	1285,72
Yen giapponese	13,699
Franco svizzero	1045,28
Scellino austriaco	137,22
Corona norvegese	227,21
Corona svedese	210,90
Marco finlandese	265,48
Dollaro australiano	1124,86

93A1585

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1992-93

Con provvedimento in data 22 febbraio 1993 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato nella misura di L. 1.000 ogni 100 chilogrammi, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1992-93, di cui alla delibera adottata in data 27 gennaio 1993 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

93A1541

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1993, il decreto ministeriale 4 marzo 1989 limitatamente al numero d'ordine 1 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «S. Paolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), è annullato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993, il decreto ministeriale 23 gennaio 1990 limitatamente al numero d'ordine 10 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori della società cooperativa «Zenith 80» S.r.l., con sede in Cosenza, è stato revocato.

93A1542

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia

storia della critica d'arte.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia

ligua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali

economia politica (corso elementare).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1554

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario straordinario e di un componente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Torremaggiore, società cooperativa a responsabilità limitata, in Torremaggiore.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 16 febbraio 1993, ha nominato il dott. Alfonso Taccione commissario straordinario, in sostituzione del dott. Domenico Caradonna, e il rag. Luigi Fabiani membro del comitato di sorveglianza, in sostituzione dell'avv. Giovanni Ferrara, della Banca popolare di Torremaggiore, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore (Foggia), in amministrazione straordinaria.

93A1544

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 7 0 9 3 *

L. 1.300